

Il Consiglio di Stato

Signori
- Daniele Piccaluga
- Alessandro Mazzoleni
Per il Gruppo Lega dei ticinesi
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione n. 53.24 del 2 maggio 2024

Warning List della FINMA: quante società o persone residenti in Ticino?

Signori deputati,

mediante la presente rispondiamo alle domande da voi poste nella summenzionata interrogazione come segue.

- 1. Quante società residenti in Ticino sono iscritte nelle liste d'allerta della FINMA?**
- 2. Quante persone residenti in Ticino sono iscritte nelle liste d'allerta della FINMA?**
- 3. Chi deve vigilare su questi soggetti societari e individuali dopo essere stati iscritti?**

Il compito principale della FINMA in quanto autorità di regolamentazione a livello federale è quello di garantire che tutti i fornitori di servizi finanziari rispettino le regole e che il sistema finanziario sia stabile. Essa è responsabile dell'autorizzazione di banche, assicurazioni, borse e altri operatori di mercato, compresi i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale; ha il compito di monitorare questi soggetti e di intervenire se infrangono le regole. La FINMA, occorre precisarlo, fornisce la protezione collettiva ai clienti; le rivendicazioni individuali dei clienti sono e rimangono invece di competenza dei tribunali civili.

La FINMA tiene e pubblica un elenco di allerta delle aziende e delle persone che eventualmente prestano servizi non autorizzati e non vigilati dalla FINMA. I nomi delle ditte o delle persone fisiche vengono pubblicati ai sensi dell'articolo 34 della Legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1); l'elenco – che conta oggi 1600 enti – è consultabile dal pubblico sul sito internet della FINMA (<https://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/>). L'elenco degli avvisi non pretende di essere esaustivo e non viene aggiornato quotidianamente; non è pertanto da escludere che aziende che svolgano attività soggette ad autorizzazione senza la necessaria autorizzazione e non siano (ancora) incluse nella lista di allerta della FINMA.

Fatta questa avvertenza, risulterebbe che ad oggi delle 184 entità della lista FINMA iscritte nel registro di commercio a livello nazionale, figurano 9 enti giuridici con sede in Ticino già iscritti nel Registro di commercio del Canton Ticino ma nel frattempo cancellati e 3 enti giuridici con sede in Ticino ancora iscritti.

È la FINMA stessa che vigila, tramite controlli e verifiche periodiche, su questi soggetti societari e/o individuali iscritti nel proprio elenco di allerta; l'Autorità cantonale di vigilanza sui fiduciari non ha nessuna competenza in questo ambito.

4. Quali misure preventive può adottare l'autorità cantonale per tutelare l'economia ticinese?

Premesso quanto sopra in risposta alle domande 1,2 e 3 dell'interrogazione, si ribadisce l'incompetenza dell'Autorità cantonale in materia di autorizzazione all'esercizio di banche, assicurazioni, borse e altri operatori di mercato, compresi i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitali, tutti settori sottoposti alla vigilanza federale della FINMA.

Lo scrivente Consiglio di Stato tiene qui a ribadire l'importante ruolo svolto dall'Autorità cantonale di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario a tutela dell'economia ticinese. Questa Autorità collabora infatti efficacemente da anni con il Ministero pubblico, l'Autorità fiscale e l'Ufficio del registro di commercio, al fine di contrastare l'abusivismo nella professione fiduciaria, ossia di coloro che mediante la costituzione o i trasferimenti fittizi di società, anche fuori dal nostro Cantone, agiscono esclusivamente al fine di eludere la normativa cantonale e così operare in Ticino senza autorizzazione, spesso poiché privi dei requisiti prescritti dalla LFid. In questo contesto, l'Autorità di vigilanza – segnatamente nella sua veste di autorità amministrativa e penale delle contravvenzioni – assurge a un ruolo strategico di prevenzione, soprattutto nell'ambito del controllo dell'amministrazione e gestione di società a titolo fiduciario, volto pure a uno svolgimento dell'attività secondo i parametri legali (LFid e di qualsiasi altra legge interessata, su tutte il Codice penale). Il divieto di un esercizio abusivo, segnatamente di siffatta attività, consente di prevenire reati di natura economica ben più gravi; noti sono infatti i risvolti in chiave penale (peculiari nei settori commercialistico e immobiliare) e le infiltrazioni di attività malavitose, con tutto ciò che ne consegue (si vedano a titolo indicativo i procedimenti per truffa e riciclaggio di denaro a carico di prestanome o cosiddetti "uomini di paglia", posti quali rappresentanti solo di facciata di una società).

RG n. 3057 del 19 giugno 2024

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 2 ore.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente


Christian Vitta

Il Cancelliere


Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)